



COMUNE DI CETONA

PROVINCIA DI SIENA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 69 del 29-12-2022

Oggetto: **DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO DI IMPOSTA 2023
NUOVA IMU. CONFERMA ALIQUOTE 2022.**

L'Anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 21:30 e seguenti nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:

Nominativo Consigliere		Presente	Assente
COTTINI ROBERTO	SINDACO	X	
MACCHIETTI MARCO	CONSIGLIERE	X	
CIACCIONI ARTURO	CONSIGLIERE	X	
GUERRI DIEGO	CONSIGLIERE	X	
PASCUCCI MONICA	CONSIGLIERE	X	
TIEZZI MARCO	CONSIGLIERE	X	
VENTURINI PIETRO	CONSIGLIERE	X	
BRONCO DANIELE	CONSIGLIERE	X	
NICCOLUCCI ANTONELLO	CONSIGLIERE	X	
CORBARI ALESSANDRO	CONSIGLIERE		X
CORDESCHI CARLO ALBERTO	CONSIGLIERE		X

Assegnati 11

In carica 11

PRESENTI: 9 –

ASSENTI: 2

Assume la presidenza il Sig. ROBERTO COTTINI nella sua qualità di SINDACO.

Alla seduta risulta presente l'assessore esterno Dott.ssa BURCHIELLI LUCIA

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. FABIO TRINEI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO

Premesso che:

l'art. 1, comma 738, della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

l'art. 1, comma 780, della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visti:

- i commi da 739 a 783 dell'art. 1 Legge n. 160/2019 aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;
- gli articoli 8 comma 1 e 9 comma 9 del D.Lgs.23/11;
- l'art.13 commi dopo il 12 ter e tranne 13bis del D.L.201/11, in quanto non abrogati dalla Legge n. 160/2019.

Viste:

le disposizioni del D.lgs. n. 504/1992 e dell'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Rilevato che la legge n. 160 del 2019 dispone all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3-bis del decreto legge n. 557 del 1993 n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, - l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Dato atto che il Comune di Cetona, con riferimento all'anno 2022, nel quantificare le varie aliquote IMU, al fine di garantire il necessario equilibrio di bilancio, non si è avvalso della facoltà di differenziare le aliquote e, con delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 29/12/2021 ha ritenuto opportuno approvare le stesse aliquote vigenti anche per l'anno 2022 come di seguito indicate:

- aliquota di base: **10,6 per mille**;
- aliquota abitazione principale (se classificata nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9 e relative

pertinenze): **6,00 per mille e applicazione delle detrazioni di legge;**

c. aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: **esenti;**

d. immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del t.u. di cui al decreto del presidente della repubblica n. 917 del 1986: **9,6 per mille;**

e. terreni agricoli: **esenti;**

f. abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) a condizione che: a) il comodatario non possieda quota parte dell'immobile oggetto di comodato né altri immobili di proprietà nel territorio comunale o in altro comune italiano; b) appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad euro 15.000,00 annui; c) abbia in esso la residenza anagrafica: **5 per mille;**

g. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, spettante alle fattispecie elencate al punto b) del prospetto sopra riportato;

h. *per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ridotta al 75% (art. 1, comma 53, legge 208/2015);*

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. N. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

Rimarcato che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Evidenziato che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di*

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Considerato che:

-non è ancora intervenuto il decreto attuativo della disposizione di cui al comma 756 di limitazione della potestà del Comune di diversificare le aliquote dell'IMU esclusivamente con riferimento a fattispecie puntualmente individuate, che per espressa previsione normativa, avrebbero dovuto essere determinate già a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze doveva infatti essere adottato entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 160/2019 di riscrittura della disciplina dell'IMU e, a suo tempo, in ordine alla modalità di redazione della delibera di determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2020, era intervenuto il MEF con la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 a chiarire che, in ogni caso, la limitazione alla potestà del Comune di diversificare le aliquote dell'IMU si verificherà solo a seguito all'adozione del predetto decreto;

-ai fini della determinazione delle aliquote IMU anche per l'anno 2023 occorre quindi applicare i margini di scelta individuati dai commi da 748 a 755;

- nell'ambito delle numerose norme di esenzione dal pagamento dell'IMU intervenute a sostegno dell'economia a causa della situazione di criticità venutasi a creare a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno d'imposta 2023 continua ad applicarsi, su autorizzazione della Commissione europea, l'esenzione prevista all'articolo 78, comma 3, del Decreto Legge 104/2020 convertito con modificazioni nella Legge 126/2020 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri, sale per concerti e spettacoli a condizione i soggetti passivi d'imposta di cui al comma 743 della Legge 160/2019 siano anche gestori delle attività;

- con la legge di Bilancio 2021, è stata reintrodotta un'agevolazione per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in questo caso, anche se privi di cittadinanza italiana e di iscrizione all'AIRE prevedendo una riduzione del 50 % dell'IMU dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;

- l'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) fissa il termine per l'adozione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente;

Valutato che:

-per tutte le categorie la situazione economica e sociale si presenta ancora assai incerta e si ritiene quindi opportuno evitare aumenti delle aliquote IMU assicurando tuttavia il gettito necessario al fine di ottenere il risultato ultimo del pareggio economico e finanziario del bilancio comunale;

-l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 29.09.2020;

Considerato tuttavia che il decreto di cui al comma 756 della legge n. 160 del 2019 non è ancora stato emanato.

Rilevato che il potere regolamentare comunale di cui agli articoli 52 del D.Lgs. n.446/97 e 7 del D.Lgs. n.267/2000, disciplinanti la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma 777, della L. n. 160/2019.

Visti:

l'art.52 D.Lgs.446/97 e l'art.7 del D.Lgs.267/00;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/12/2021, con la quale, a seguito delle novità introdotte dall'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sono state

approvate le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2022.

Ritenuto di proporre al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2023 le medesime aliquote e detrazioni stabilite nel 2022 per l'IMU.

Richiamati:

l'art.13 comma 15 del D.L.201/11 e ss.mm.ii.;

il combinato disposto dei commi 756 e 757 che, in attesa dell'approvando DM, consente di prescindere, così come chiarito dalla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020 - anche per l'annualità 2022 - dalla necessaria allegazione del prospetto (di cui al comma 757) quale condizione di efficacia della delibera.

Rilevato che, in linea con la vigente normativa in materia di sistema di bilancio, è opportuno approvare le aliquote IMU riferite all'anno 2023, che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell'ente.

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Preso atto, infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Con il seguente esito della votazione:

Presenti 9

Favorevoli 9

Contrari –

Astenuti --

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si richiamano integralmente e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

1. approvare per l'anno 2023 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:
 - a. aliquota di base: **10,6 per mille**;
 - b. aliquota abitazione principale (se classificata nelle categorie catastali a/1, a/8 e a/9 e relative pertinenze): **6,00 per mille e applicazione delle detrazioni di legge**;
 - c. aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: **esenti**;
 - d. immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del t.u. di cui al decreto del presidente della repubblica n. 917 del 1986: **9,6 per mille**;
 - e. terreni agricoli: **esenti**;
 - f. abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) a condizione che: a) il comodatario non possieda quota parte dell'immobile oggetto di comodato né altri immobili di proprietà nel territorio comunale o in altro comune italiano; b)

appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore ad euro 15.000,00 annui; c) abbia in esso la residenza anagrafica: **5 per mille**;

g. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, spettante alle fattispecie elencate al punto b) del prospetto sopra riportato;

h. *per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ridotta al 75% (art. 1, comma 53, legge 208/2015);*

2. disporre che per l'individuazione del valore imponibile delle aree fabbricabili ai fini della nuova imposta municipale propria disciplinata dalla legge 160/2019 vadano confermate le indicazioni contenute nella delibera di giunta comunale n.19 del 06/02/2018;

3. disporre che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze

4. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, la presente deliberazione ha efficacia a decorrere dal 01.01.2023.

5. **SUCCESSIVAMENTE** posta in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto con i seguenti risultati:

Presenti 9

Favorevoli 9

Contrari –

Astenuti --

avendo raggiunto la maggioranza di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000,n. 267, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

**II SINDACO
ROBERTO COTTINI**

**II SEGRETARIO COMUNALE
FABIO TRINEI**

=====

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

- è divenuta esecutiva dal giorno 29-12-2022
- perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, li 29/12/2022

**II SEGRETARIO COMUNALE
FABIO TRINEI**

=====

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Cetona ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.